

The background is a solid blue color with decorative wavy lines in a lighter shade of blue at the top.

LA RESPONSABILITA' ILLIMITATA DEL SOCIO DI SOCIETA' DI CAPITALI

La rilevanza della partecipazione qualificata

Le **quote di partecipazione** in una società di capitali possono essere di natura **qualificata** o **non qualificata**.

Nel caso in cui il socio sia una **persona fisica**, la distinzione assume particolare rilevanza per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- I. Regime di tassazione dei «dividendi» e delle plusvalenze da cessione delle quote
- II. Responsabilità patrimoniale dei soci in caso di accertamento fiscale
- III. Contribuzione previdenziale INPS per soci che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza

Definizione di partecipazione qualificata

L'art 67, lett. c) del TUIR 917/86 dà una definizione indiretta di partecipazione qualificata quando tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso:

«Costituisce **cessione di partecipazioni qualificate** la cessione di azioni ... e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società' ... qualora **le partecipazioni**, i diritti o titoli ceduti **rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento**, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. »

Definizione di partecipazione qualificata

In base a quanto stabilito dall'**art 67, lett. c) del TUIR 917/86** una partecipazione è dunque «qualificata» quando ricorrano alternativamente i seguenti parametri:

1. Diritti di voto esercitabili in Assemblea superiori al 20%
2. Partecipazione al Capitale superiore al 25%

L' Agenzia delle Entrate ha più volte sottolineato che:

- v I valori del 20% e del 25% vanno rispettivamente intesi fino a **20,00% e 25,00% incluso**
- v I valori sono alternativi : **al superamento di uno solo dei due parametri la partecipazione è considerata qualificata**

I. Regime di tassazione dei «dividendi» e delle plusvalenze

Se la quota di partecipazione è di natura qualificata
i «dividendi» distribuiti dalla società al socio persona fisica vengono tassati direttamente in capo al socio nella misura del 49,72% del loro ammontare.

Esempio: posto 100 euro il «dividendo» lordo spettante al socio persona fisica, esso concorrerà – sommandosi agli altri redditi del Modello Unico [Redditi diversi] – alla formazione del reddito complessivo nella misura di 49,72 euro.

I. Regime di tassazione dei «dividendi» e delle plusvalenze

Se la quota di partecipazione è di natura non qualificata i «dividendi» sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ritenuta alla fonte dalla società: l'erogazione al socio avverrà al netto della ritenuta fiscale e non avrà effetto nella sua dichiarazione dei redditi. Vengono tassati in testa alla società.

Esempio: posto 100 euro il «dividendo» lordo distribuito dalla società, il socio percepirà un netto di 74 euro senza necessità di alcun adempimento dichiarativo da parte del percipiente.

I. Regime di tassazione dei «dividendi» e delle plusvalenze

Analoghe modalità di tassazione si applicano anche alle plusvalenze maturate dal socio persona fisica non nell'esercizio dell'attività di impresa in sede di cessione delle proprie quote sociali ad un valore superiore al valore nominale (o di acquisto).

II. Responsabilità patrimoniale dei soci in caso di accertamento fiscale

In caso di accertamento tributario che investe la società di capitali partecipata l'Agenzia delle Entrate può estendere l'accertamento anche ai soci ove essi siano in numero ridotto (ovvero detengano una partecipazione qualificata)

Nella sostanza, dopo aver accertato la maggiore base imponibile della società da cui far discendere le maggiori imposte (IVA, IRES e IRAP), **può rilevare la c.d. «ristretta base societaria» ed estendere, grazie a questo principio, l'accertamento anche ai soci**, presumendo che la società abbia distribuito ad essi, in forma di dividendi, i maggiori utili societari.

II. Responsabilità patrimoniale dei soci in caso di accertamento fiscale

In concreto, se il socio è titolare di una partecipazione qualificata nella società di capitali accertata, l'AdE potrà imputargli il 49,72% del «dividendo» teoricamente discendente dai maggiori utili societari e lo assoggetterà a tassazione (IRPEF e addizionali). Il socio titolare di quote qualificate sarà chiamato, quindi, a corrispondere le maggiori imposte.

II. Responsabilità patrimoniale dei soci in caso di accertamento fiscale

Nel caso in cui il socio sia invece titolare di partecipazione non qualificata l'AdE potrà presumere, in forza della «ristretta base societaria», la distribuzione dei maggiori utili al socio: tale circostanza, tuttavia, non esplica alcun effetto nella sua sfera patrimoniale.

Infatti, **i maggiori redditi spettanti al socio scontano in tal caso un' imposta sostitutiva del 26% assolta alla fonte dalla società.**

II. Responsabilità patrimoniale dei soci in caso di accertamento fiscale

In altri termini: nel caso di partecipazione non qualificata, **gli effetti fiscali** dell'assoggettamento del socio ad accertamento da «ristretta base societaria» **sono imputati alla società, restando la sfera patrimoniale personale estranea alla vicenda.**

II. Responsabilità patrimoniale dei soci in caso di accertamento fiscale

IN SINTESI:

Partecipazione qualificata

à responsabilità patrimoniale diretta del socio in caso di accertamento da ristretta base societaria

Partecipazione non qualificata

à Nessuna responsabilità patrimoniale del socio in caso di accertamento da ristretta base societaria

III. Contribuzione previdenziale INPS

La natura qualificata o meno delle quote societarie esplica ulteriori e indiretti effetti sulla posizione contributiva del socio di società di capitali del settore terziario che partecipa con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale.

III. Contribuzione previdenziale INPS

Posto che il socio, lavoratore con carattere di abitualità e prevalenza all'attività aziendale della società di capitali del settore terziario, è tenuto all'iscrizione e contribuzione alla Gestione Commercianti dell'INPS, ivi inclusa la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale («dividendi teoricamente spettanti in funzione delle quote possedute»), ne discende che **al variare delle quote di partecipazione agli utili societari varia in maniera significativa anche l'onere contributivo.**

III. Contribuzione previdenziale INPS

Pertanto, la misura delle quote di partecipazione di un socio alla società di capitali del terziario, va determinata con estrema ponderazione ed oculatezza, visto che da esse discendono non solo un differente onere fiscale (tassazione «dividendi» e plusvalenze) e una differente responsabilità patrimoniale in caso di accertamento tributario, ma **anche effetti diretti sulla sfera previdenziale del socio** (a loro volta connessi alla redditività della società)

CONCLUSIONI

Natura partecipazione

Punti di forza

Punti di debolezza

QUALIFICATA

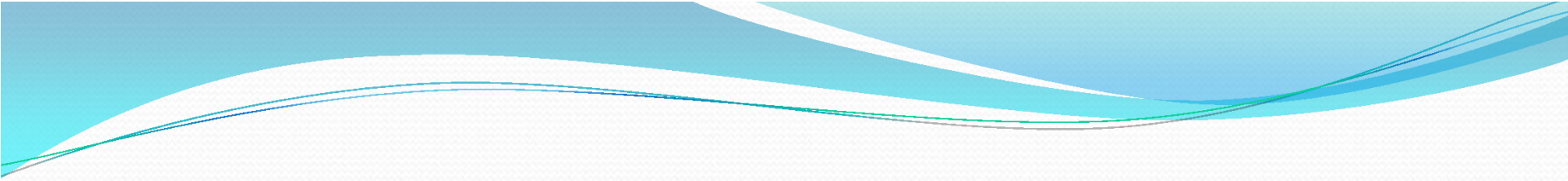
tassazione di dividendi/
plusvalenze

responsabilità patrimoniale
maggiore onere contributivo

NON QUALIFICATA

no responsabilità patrimoniale socio
minore onere contributivo

tassazione dividendi/
plusvalenze



GRAZIE DELL'ATTENZIONE!!!

Dott.ssa Teresa Marrone
Via dei Longobardi, 9
82100 Benevento
Tel/Fax 0824-21665
tmarron@tin.it